



CONFINDUSTRIA

Aiuti di Stato

Quadro temporaneo per sostenere l'economia nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia

24 marzo 2022

Il 23 marzo 2022 la Commissione europea ha adottato un ulteriore quadro temporaneo sugli aiuti di Stato dedicato al sostegno dell'economia nel contesto della crisi russo-ucraina.

Il nuovo quadro temporaneo prevede tre tipi di aiuti:

- **Aiuti di importo limitato (Sezione 2.1):** gli Stati membri potranno introdurre regimi di aiuto fino a 400.000 € per le imprese colpite dalla crisi (nel caso di imprese che operano nel settore agricolo l'importo è pari a 35.000 €). Non è necessario che tale aiuto sia collegato a un aumento dei prezzi dell'energia e il sostegno può essere concesso in qualsiasi forma, comprese le sovvenzioni dirette;
- **Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie statali e prestiti agevolati (Sezioni 2.2 e 2.3):**
 - Gli Stati membri possono concedere garanzie statali o istituire regimi di garanzia a sostegno dei prestiti bancari contratti dalle imprese. Tali garanzie e regimi saranno concesse nei limiti e alle condizioni riportate nella scheda che segue e beneficeranno di premi agevolati caratterizzati da una riduzione rispetto al tasso di mercato stimato per i premi annuali applicati ai nuovi prestiti per le piccole e medie imprese (PMI) e per le altre imprese.

La garanzia è concessa entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

L'importo complessivo dei prestiti sottostante non può superare:

- i. il 15% del fatturato medio annuo del beneficiario degli ultimi tre anni; o*
- ii. ii) il 50% dei costi energetici nei 12 mesi precedenti al mese in cui viene presentata la domanda di aiuto;*
- iii. iii) previa opportuna giustificazione fornita dallo Stato membro, l'importo del prestito può essere aumentato per coprire il fabbisogno di liquidità, stabilito mediante autocertificazione da parte del beneficiario, per i 12 mesi successivi alla concessione dell'aiuto per le PMI e i 6 mesi successivi per le grandi imprese.*

La durata della garanzia è limitata a un massimo di sei anni e non può eccedere:

- i. 90% del prestito laddove le perdite siano sostenute proporzionalmente e alle stesse condizioni dall'istituto di credito e dallo Stato; o*
- ii. 35% del prestito, dove le perdite sono prima attribuite allo Stato e solo successivamente agli istituti di credito (ossia una garanzia di prima perdita);
e*



iii. *in entrambi i casi indicati, quando l'entità del prestito si riduce nel tempo, ad esempio perché il prestito inizia ad essere rimborsato, l'importo garantito deve diminuire proporzionalmente.*

I premi di garanzia sono fissati per singolo prestito su un livello minimo, che aumenterà progressivamente all'aumentare della durata del prestito garantito, come riportato di seguito:

	<i>Per il 1° anno</i>	<i>Per il 2° e 3° anno</i>	<i>Per il 4° e 6° anno</i>
PMI	<i>25 punti base</i>	<i>50 punti base</i>	<i>100 punti base</i>
Grandi imprese	<i>50 punti base</i>	<i>100 punti base</i>	<i>200 punti base</i>

In alternativa, gli Stati membri possono notificare i regimi per cui la durata, i premi e la copertura della garanzia può essere modulata per ogni singolo finanziamento sottostante (ad esempio, una copertura più bassa potrebbe compensare una maggiore durata o consentire premi inferiori); un premio fisso potrebbe essere utilizzato per tutta la durata della garanzia, se superiore al premio minimo per il 1° anno indicato nella tabella.

Per lo stesso prestito sottostante, le garanzie concesse ai sensi della Sezione 2.2 non possono essere cumulate con gli aiuti concessi ai sensi della Sezione 2.3 e con le garanzie o i prestiti concessi ai sensi delle Sezioni 3.2 e 3.3 del Quadro temporaneo Covid.

- Gli Stati membri possono autorizzare prestiti pubblici e privati alle imprese con tassi d'interesse agevolati. Tali prestiti devono essere concessi a un tasso d'interesse che sia almeno pari al tasso di base privo di rischio maggiorato dei premi specifici per il rischio di credito applicabili alle PMI e alle grandi imprese.

Le condizioni sono le stesse riportate per le garanzie.

Per entrambi i tipi di sostegno sono previsti limiti all'importo massimo dei prestiti, che dipendono dalle esigenze operative delle imprese, determinate sulla base del fatturato, dei costi energetici e del fabbisogno di liquidità. I prestiti possono riguardare sia il fabbisogno relativo agli investimenti che quello relativo al capitale di esercizio.

- **Aiuti destinati a compensare i prezzi elevati dell'energia (Sezione 2.4):** Gli Stati membri potranno compensare parzialmente le imprese, in particolare gli utenti a forte consumo di energia, per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionali dei prezzi del



gas e dell'elettricità. Tale sostegno può essere concesso in qualsiasi forma, comprese le sovvenzioni dirette e nei limiti e alle condizioni indicati nella scheda seguente.

L'aiuto può essere concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

I costi ammissibili sono calcolati sulla base dell'aumento dei costi del gas e dell'energia, acquistata dall'impresa da fornitori esterni in un periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 31 dicembre 2022 ("periodo ammissibile"). L'aumento è calcolato come differenza tra il prezzo unitario pagato dall'impresa in un determinato mese nel periodo ammissibile e il doppio (200%) del prezzo unitario pagato dall'impresa in media nel periodo tra il 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

L'aiuto complessivo per impresa non supera il 30% dei costi ammissibili e fino a un massimo di 2 milioni di euro.

Gli aiuti concessi ai sensi della Sezione 2.4 possono essere cumulati con gli aiuti concessi ai sensi della Sezione 2.1, a condizione che non venga superato l'importo complessivo di 2 milioni di euro.

È possibile concedere un maggior sostegno nei seguenti casi:

- a) Imprese con "attività ad alta intensità energetica" come definite dall'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della Direttiva sulla tassazione energetica (2003/96/CE), ossia quando gli acquisti di prodotti energetici ammontano almeno al 3% del valore della produzione;*
- b) Imprese che subiscono una perdita operativa.*

L'aiuto complessivo non supera il 50% dei costi ammissibili e ammonta al massimo all'80% delle perdite operative dell'impresa, non supera comunque i 25 milioni di euro per impresa.

- c) Per le imprese ad alta intensità energetica attive in un settore o sottosectore elencato nell'Allegato I del Quadro, l'aiuto può essere aumentato fino a un massimo del 70% dei costi relativi alla produzione e possono ammontare al massimo all'80% delle perdite operative. L'aiuto non supera comunque i 50 milioni di euro per impresa.*

Gli aiuti concessi ai sensi della Sezione 2.4 possono essere cumulati con gli aiuti di cui alla Sezione 2.1 a condizione che i massimali riportati non vengano superati.

Per quest'ultima tipologia di aiuti il quadro prevede una serie di garanzie:



- **metodologia proporzionale:** dovrebbe esistere un nesso tra l'importo dell'aiuto che può essere concesso alle imprese e la portata della loro attività economica e dell'esposizione agli effetti economici della crisi, che tenga conto del fatturato e dei costi energetici che devono sostenere;
- **requisiti di sostenibilità:** quando concedono aiuti per ovviare ai costi aggiuntivi sostenuti a causa dei prezzi eccezionalmente elevati del gas e dell'energia elettrica, gli Stati membri sono invitati a considerare, in modo non discriminatorio, la fissazione di requisiti relativi alla protezione dell'ambiente o alla sicurezza dell'approvvigionamento.

Il quadro temporaneo di crisi sarà operativo fino al 31 dicembre 2022. La Commissione valuterà, prima di tale data, la possibilità di prorogare il quadro. Inoltre, durante il periodo di applicazione la Commissione valuterà il contenuto e la portata del quadro alla luce degli sviluppi sui mercati dell'energia, sugli altri mercati dei fattori di produzione e della situazione economica generale.